

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì otto del mese di giugno, alle ore 10.43 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Palazzo, Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87. Decreto MASAF n. 152580 del 13 marzo 2023 “Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie *Anguilla europea*” (*Anguilla anguilla*). Modifica dell'allegato 1 della DGR n.76 del 02 marzo 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto regionale ed in particolare l'articolo 9;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alla Regione le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 aprile 2023 n. 109, con la quale è stata revocata la Deliberazione di Giunta regionale 6 settembre 2022 n. 711 e conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al Dott. Vito CONSOLI, Direttore della Direzione regionale Ambiente;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G10428 del 3 agosto 2022 con cui è stato conferito al Dott. Fabio Genchi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “Caccia e Pesca”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 5 marzo 2010, recante “Approvazione del Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007” e le successive modifiche di cui alle DGR 248/2012;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla*, pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;

VISTA la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali, tra cui quello del Lazio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre del 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale n.403 del 25 luglio 2019 recante "Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea";

VISTA la Raccomandazione CGPM/45/2022/1 su un piano di gestione pluriennale per l'anguilla europea in Mar Mediterraneo, che modifica la Raccomandazione CGPM/42/2018/1;

VISTO l'art.13 "Misure relative alla pesca dell'anguilla" del Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici in acque profonde;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0152580 del 13 marzo 2023 "Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea" (*Anguilla anguilla*);

VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, recante "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera e, che stabilisce tra le finalità della legge quella di salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento;

VISTO l'art. 3 comma 3 della L.R. n. 87/90 che stabilisce la competenza della Regione in materia di programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico;

CONSIDERATO che l'articolo 15 "gestione e tutela delle acque" della L.R. 87/90 stabilisce, al comma 4 che "*La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connesse con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 02/03/2012, n. 76 "Art. 15 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n.160/2010)" che, disciplinando la pesca all'anguilla prevede nei primi due punti dell'allegato 1:

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca, sia professionale sia dilettantistica, di anguilla (*Anguilla anguilla*) di lunghezza superiore a 25 cm, nei periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre.
2. La pesca sportiva dell'anguilla è limitata ad un quantitativo giornaliero non superiore a 2 kg.

RITENUTO necessario recepire le disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.0152580 del 13 marzo 2023 e conseguentemente di modificare l'allegato 1 della DGR n.76/2012 inerente alla "disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock approvato con dgr n. 160/2010" al fine di recepire le disposizioni introdotte con il decreto ministeriale come di seguito riportato :

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca professionale di anguilla (*Anguilla anguilla*) nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e, per l'anno 2023, anche nel periodo 01 aprile 30 giugno.
2. La pesca sportiva dell'anguilla è sempre vietata.
- 2 bis. Durante i periodi individuati dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare.
- 2 ter. Per il 2023, la commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* come prodotto della pesca è permessa dal 1° luglio 2023 fino al 20 gennaio 2024.

DATO ATTO dell'assenza di oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- di recepire le disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n.0152580 del 13 marzo 2023;
- di modificare, al tal fine, l'allegato 1 della DGR n.76/2012 inerente alla "disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock approvato con DGR n. 160/2010" sostituendo i punti 1 e 2 ed introducendo i punti 2bis e 2 ter come di seguito riportati:
 1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca professionale di anguilla (*Anguilla anguilla*) nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e, per l'anno 2023, anche nel periodo 01 aprile 30 giugno.
 2. La pesca sportiva dell'anguilla è sempre vietata.
 - 2 bis. Durante i periodi individuati dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare.
 - 2 ter. Per il 2023, la commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* come prodotto della pesca, è permessa dal 1° luglio 2023 fino al 20 gennaio 2024.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Angelilli Roberta)